



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 06-02-2020

DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA

"COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO IN SEDUTA PLENARIA"

Art. 1

(Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche)

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche deve interpretarsi, nella parte relativa alla proroga dell'incarico dei Magistrati che hanno raggiunto il sessantottesimo anno di età, nel senso che il Consiglio Giudiziario, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato, previa convocazione con all'ordine del giorno la discussione sulla proroga, adotta la delibera sulla base della relazione sull'esistenza delle comprovate esigenze di servizio che il Magistrato Dirigente esporrà in apertura del comma.

Art. 2

(Modifica al quarto comma dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche)

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche è così modificato:

"Il Dirigente non Magistrato, nominato ai sensi del comma precedente, partecipa al Consiglio Giudiziario senza diritto di voto, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale, conosciuti o acquisiti dal Dirigente nell'espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell'esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente."



SECRETARIA DI STATO
GIUSTIZIA

Art. 3

(Interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche)

1. Il quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è composto in via prioritaria dai Magistrati nominati a tempo indeterminato, vale a dire che abbiano superato laddove previsto il periodo di prova, e che solo qualora il numero di questi sia inferiore a dieci, è integrato con i Magistrati nominati a tempo determinato di pari ruolo in cui si è verificata la mancanza, ovvero, in ulteriore difetto, dai Commissari della Legge nominati a tempo determinato.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.